



REGIONE CALABRIA
Dipartimento 7 Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Viale Europa, Località Germaneto – 88100 Catanzaro

Rep.....

del.....

POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Percorsi di Istruzione e Formazione professionale. - CFP.....

CONVENZIONE

PREMESSO CHE

- che la Regione Calabria – Dipartimento n. 7 “Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, nell’ambito degli interventi cofinanziati con il FSE connessi all’attuazione del POR FESR FSE 2014/2020, ha previsto la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionali finalizzati a garantire ai giovani l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione professionale attraverso il conseguimento di una Qualifica professionale di livello III EQF;
- che con Decreto Dirigenziale n. del, pubblicato sul BUR Calabria n..... del....., è stato approvato l’Avviso pubblico, con i relativi allegati, per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione, lo schema di convenzione e lo schema di polizza fideiussoria;
- che con Decreto Dirigenziale n..... del è stato costituito il Nucleo di valutazione;
- che con Decreto Dirigenziale n. del è stata approvata la graduatoria dei progetti di percorsi di istruzione e formazione;
- che tra i percorsi di istruzione e formazione triennali, ammessi a finanziamento, risulta quello presentato da.....;

Beneficiario	
Codice Progetto	
Finanziamento ammesso	€
Titolo progetto	
Ore percorso formativo (comprensivo dello stage)	3000 ore

TENUTO CONTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E IN PARTICOLARE:

- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

- Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Accordo di Partenariato di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20/10/2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 427 del 10/11/2016 avente ad oggetto: POR Calabria FESR FSE 2014/2020. Approvazione Piano d'Azione Calabria Istruzione e Formazione – Valorizzazione e Sviluppo del Sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale in Calabria;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53" e, in particolare, il Capo III;

- Decreto Ministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 riguardante l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Ministeriale 11 novembre 2011, di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Ministeriale del 23 aprile 2012 di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle Figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 12 dicembre 2012, riguardante la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008", che riferenzia le qualifiche triennali e i diplomi quadriennali di Istruzione e Formazione Professionale rispettivamente al livello III e IV EQF;
- Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 20 febbraio 2014 in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Decreto Ministeriale 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 relativo al progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e della Formazione Professionale";
- Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015 recante "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, c. 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Vademecum per l'ammissibilità della SPESA al FSE PO 2007-2013, approvato dal Coordinamento Tecnico della Commissione XI della Conferenza Stato-Regioni.

Ciò premesso tra la Regione Calabria Codice Fiscale: in persona del Dirigente dott./d.ssa.....nato a il Codice Fiscale:

e l'Ente con sede in via, n., Partita IVA: nella persona del suo legale rappresentante nato/a a il Codice Fiscale:e residente in via, n., in seguito denominato beneficiario.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento del progetto percorso formativo, in conformità alla proposta progettuale presentata ed approvata a seguito di Avviso Pubblico indetto con Decreto Dirigenziale n. del, e definisce i rapporti tra la Regione Calabria e il Soggetto Beneficiario per la concessione di un finanziamento di € di cui al Decreto Dirigenziale del

Articolo 2 – Affidamento ed obblighi

La Regione affida, con il presente atto, al Soggetto Beneficiario la realizzazione del percorso formativo triennale "....." nelle modalità e nei termini previsti dal progetto approvato.

Il Soggetto Beneficiario autorizza fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenuti

necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione del finanziamento richiesto e l'erogazione a saldo dello stesso.

Il Soggetto Beneficiario si impegna a rispettare il periodo di ammissibilità delle spese, che ha inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Le attività dovranno concludersi entro 3 anni dalla data di avvio del primo anno rapportati, ove possibile, al calendario scolastico. Non sono ammesse proroghe.

Il Soggetto Beneficiario si impegna ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni di cui all'Avviso, a rispettare i programmi di attività previsti nel Progetto approvato e a realizzare l'azione formativa nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed alla vigente normativa.

Il Soggetto Beneficiario si impegna a:

- a) realizzare l'operazione conforme al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente avviso e nella normativa di riferimento;
- b) accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dai soggetti terzi da essi delegati;
- c) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto nazionale del settore di riferimento;
- d) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie,
- e) rispettare la normativa in materia fiscale e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f) adottare un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi diretti del personale imputato sul progetto e la facilità dei controlli, la contabilità inerente il progetto deve essere difatti resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- g) redigere alla fine di ogni anno del percorso formativo, il rendiconto finale e la relazione finale dell'attività realizzata e presentarli entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso;
- h) esibire la documentazione originale su richiesta dell'amministrazione;
- i) tenere tutta la documentazione, adeguatamente fascicolata, presso la Sede legale o la sede svolgimento delle attività o, previa comunicazione, presso altra sede ubicata nel territorio della Regione, nel rispetto della tempistica prevista dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- j) conservare i documenti giustificativi delle spese sostenute in applicazione dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- k) fornire con cadenza trimestrale e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione, tutti i dati attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- l) assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- m) agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- n) fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Regione entro i termini fissati, ed in particolare le informazioni relative alle ricadute occupazionali nei sei mesi successivi alla conclusione dell'intervento;
- o) restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate dei relativi interessi legali, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

Articolo 3 - Realizzazione degli interventi ed erogazione del contributo

1. La violazione delle clausole contrattuali costituisce causa di revoca delle sovvenzioni concesse.
2. L'erogazione delle somme potrà avvenire esclusivamente mediante accredito su un apposito conto corrente bancario dedicato (anche non in via esclusiva), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

A tal proposito, il Soggetto attuatore indica il seguente numero di conto corrente unico sul quale fare confluire tutte le somme relative al Progetto e corrisposte dalla Regione, impegnandosi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari:

Conto corrente intestato a _____

Denominazione Istituto Bancario _____

Codice IBAN _____

3. L'Amministrazione Regionale provvederà, a seguito della richiesta del Soggetto Beneficiario e della disponibilità delle risorse finanziarie previste per ogni singola annualità dell'intervento, ad erogare il finanziamento nelle misure e con le modalità di seguito indicate:
 - Un'anticipazione pari al 50% dell'importo assegnato per ogni singola annualità previa presentazione di una garanzia fidejussoria di pari importo con le seguenti modalità:
 - ✓ per la prima annualità, a seguito della stipula della Convenzione e di avvio delle attività formative;
 - ✓ per la seconda e la terza annualità, a seguito della trasmissione della richiesta di pagamento, della documentazione di rendicontazione e della scheda di monitoraggio fisico afferenti alle annualità precedenti.
 - un pagamento intermedio fino al 40% dell'importo assegnato per ogni singola annualità, alla presentazione dell'apposita richiesta di pagamento, della documentazione di rendicontazione pari all'importo dell'anticipazione e di garanzia fidejussoria previa verifica amministrativa contabile ;
 - saldo nella misura del restante 10%, a chiusura delle attività per ogni singola annualità, a seguito di presentazione di richiesta di pagamento, della trasmissione della documentazione di rendicontazione, della relazione finale dell'attività e della scheda di monitoraggio fisico. Il pagamento sarà erogato solo a seguito della verifica della rendicontazione esibita dal soggetto attuatore e della corretta acquisizione dei dati afferenti all'avanzamento fisico del progetto.
 - Il pagamento intermedio e del saldo è rapportato al numero effettivo degli allievi secondo quanto previsto da successivo art.8;
4. Al momento della presentazione delle domande di acconto e/o saldo il Soggetto proponente deve essere in regola con il DURC e con la normativa antimafia ex D. Lgs. N. 159/2011 e s.m.i.. In assenza di tale elemento, l'Amministrazione non potrà procedere all'iter di erogazione del finanziamento.
5. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale del Beneficiario (o altra sede previamente comunicata agli uffici regionali nelle modalità descritte al precedente articolo 2) al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati dalla Regione.
6. In sede di rendicontazione, il Soggetto Beneficiario, oltre ad osservare tutte le altre prescrizioni di cui all'Avviso Pubblico e in particolare, quelle previste dalle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione, dovrà presentare alla Regione e ai soggetti da essa delegati tutta la documentazione necessaria attestante il regolare svolgimento dell'attività formativa richiesta ed ammessa al finanziamento. In particolare, per l'erogazione a saldo del contributo, alla documentazione di spesa si dovranno allegare fatture e documenti in originale.

Articolo 4 – Monitoraggio e controlli

1. L'Amministrazione Regionale è responsabile del monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dei progetti finanziati utilizzando il Sistema di Monitoraggio Regionale secondo le modalità previste dal POR Calabria FESR FSE 2014 – 2020.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla conclusione di ogni singolo anno di percorso formativo il Soggetto Beneficiario deve trasmettere una relazione avente a oggetto la realizzazione del piano delle attività effettivamente realizzate e i dati fisici dei destinatari, al fine di consentire una tempestiva attività di monitoraggio di qualità e di valutazione dei risultati conseguiti da parte del Settore competente del Dipartimento 7. Il contenuto di tale relazione deve essere oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. La Regione può effettuare controlli documentali presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del percorso formativo e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dall'Avviso Pubblico, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso al finanziamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario .

4. La tipologia delle informazioni necessarie ai predetti fini, le modalità di compilazione dei dati stessi, e l'invio delle informazioni, costituisce ad ogni effetto obbligazione dei Soggetti Beneficiari.
5. Gli Organi di Controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso l'Amministrazione Regionale e presso i Beneficiari delle agevolazioni i controlli previsti dai Regolamenti Comunitari vigenti.

Articolo 5 - Disciplina delle restituzioni

Il Soggetto attuatore in caso di economie di gestione o rinuncia del finanziamento e secondo quanto riportato dal Vademecum e dall'avviso, dovrà restituire le somme secondo le modalità e i tempi che saranno fornite dall'Amministrazione.

Articolo 5 – Revoca del Contributo

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nell'Avviso, nel provvedimento di concessione e del presente atto determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi legali, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. La Regione procede alla revoca parziale o totale del finanziamento, autonomamente, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del Beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Il finanziamento viene totalmente revocato:
 - a) qualora l'attività formativa non sia conforme al progetto approvato e alle indicazioni contenute nel presente avviso e nella normativa di riferimento;
 - b) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
 - c) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
 - d) qualora per il Progetto oggetto della concessione siano stati assegnati finanziamenti di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
4. Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare del finanziamento, si procede alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di un ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del Beneficiario .

Articolo 6 – Fidejussione

Il beneficiario al momento della presentazione della richiesta dei singoli acconti deve presentare, in favore del Dipartimento _____ Settore 4 "Formazione e Istruzione Professionale", idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 141/2010

Articolo 7 - Modalità di esecuzione

Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere il progetto finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura, e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, dall'Avviso, dal Decreto di finanziamento, dal "Vademecum" e da eventuali successive disposizioni impartite dall'Amministrazione.

Ogni variazione del progetto finanziato che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata al dipartimento regionale competente e, ove previsto, da quest'ultimo autorizzata.

Le variazioni sul piano finanziario di progetto sono ammissibili solo nelle modalità previste

dall'Avviso.

Articolo 8 - Rideterminazione degli importi autorizzati

Il piano finanziario di ogni progetto formativo approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.

Nell'ambito delle procedure di certificazione periodica e rendicontazione delle spese sostenute, fermi restando i parametri approvati per ciascuna finalità di spesa, si procederà alla verifica del numero dei partecipanti.

Ai sensi di quanto previsto al punto 14 dell'Avviso il numero di allievi, per ciascun corso, non dovrà essere inferiore a 8 (otto) e maggiore di 15 (quindici) all'avvio dell'attività, pena la revoca del relativo finanziamento. Al fine di venire incontro a domande di partecipazione ai percorsi eccedenti al numero massimo di 15 allievi per classe, potrà essere autorizzata, su specifica richiesta motivata del soggetto attuatore e previa verifica delle condizioni di fattibilità (accreditamento), l'elevazione del numero massimo di allievi fino alla misura del 40%. L'incremento del numero di partecipanti al percorso non comporterà in nessun caso un aumento del finanziamento massimo concesso.

Nel caso in cui alcuni allievi si ritirino dal percorso formativo si potranno verificare le seguenti circostanze:

- 1) ritiro di un alunno che abbia cumulato almeno 250 ore di presenza durante il primo anno:
 - a) nel caso di mancata sostituzione l'Ente di formazione si vedrà decurtato il valore massimo del progetto, dell'importo corrispondente al numero complessivo delle ore non espletate per il costo orario riconosciuto ad alunno (massimo 6 euro) e saranno riconosciuti solo gli importi determinati sulla base delle ore di presenza effettiva;
 - b) in caso di sostituzione con un nuovo allievo, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.562 del 28/12/2016, il valore massimo del progetto non sarà decurtato.
- 2) ritiro di un alunno che non abbia cumulato almeno 250 ore di presenza durante il primo anno:
 - a) nel caso di mancata sostituzione l'Ente di formazione si vedrà decurtato il valore massimo del progetto dell'importo corrispondente al numero complessivo delle ore previste per alunno (pari a 3.000 ore nel triennio) per il costo orario riconosciuto ad alunno (6 euro);
 - b) in caso di sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.562 del 28/12/2016, con un nuovo allievo, il valore massimo del progetto sarà confermato.

Pertanto, nel rispetto del numero massimo previsto, saranno possibili ingressi in tutti i percorsi di nuovi allievi, previa verifica delle capacità, conoscenze, abilità e competenze, a seguito della quale il soggetto attuatore potrà riconoscere i crediti formativi per l'inserimento dell'allievo in questione nel percorso formativo prescelto e, comunque, nel rispetto delle disposizioni sui passaggi tra sistemi di cui alla DGR n.562 del 28/12/2016(linee guida).

Il numero di allievi che ha effettivamente realizzato l'attività formativa sarà calcolato tenendo conto del numero di allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore al 25% della durata totale effettiva del percorso formativo al netto delle prove finali previste, valevole ai fini degli attestati di qualificazione o di frequenza (soglia minima di presenza 75% del monte ore corso).

Nel caso di allievi che pur avendo superato le 250 ore di corso abbiano cumulato assenze in misura superiore al 25% della durata totale effettiva del percorso formativo al netto delle prove finali previste l'Ente di formazione si vedrà decurtato il valore massimo del progetto dell'importo corrispondente al numero complessivo delle ore non espletate per il costo orario riconosciuto ad alunno (massimo 6 euro) e saranno riconosciuti solo gli importi determinati sulla base delle ore di presenza effettiva.

Articolo 9 – Tutela della privacy

Tutti i dati personali ed aziendali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in vigore dal 1° gennaio 2004 e ss.mm.ii.



Articolo 10 - Divieto di cumulo

Il Soggetto attuatore dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le attività oggetto del presente Atto.

Articolo 11 - Conformità ai modelli predisposti dall'Amministrazione

Il Soggetto attuatore si impegna ad utilizzare i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione, nelle more della definizione del Si.Ge.Co del POR FESR FSE 2014/2020, per le comunicazioni inerenti le attività progettuali.

Articolo 12 – Rinvio normativa

Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria vigente in materia, se ed in quanto applicabile.

Articolo 13 – Foro competente

Per quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla legislazione vigente e stabiliscono che qualsiasi controversia sia devoluta alla cognizione dell'AGO e che il foro competente è quello di Catanzaro.

Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde esattamente alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.

Catanzaro, li _____

Per accettazione

Il Soggetto Beneficiario

La Regione Calabria
